

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3609

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONGIORNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2005

—————

Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell’indennizzo dovuto ai cittadini italiani, enti e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione all'articolo 35, sancisce il dovere della Repubblica italiana di tutelare il lavoro italiano all'estero. Il presente disegno di legge sottopone all'attenzione del Parlamento il problema degli indennizzi spettanti alle migliaia di cittadini italiani per le perdite subite all'estero, problema di carattere umano, economico e politico non ancora risolto e che si trascina ormai da troppo tempo.

Dai tempi del Trattato di pace, nonostante le numerose leggi in materia, lo Stato italiano non ha dato definitiva soluzione alle giuste aspettative dei numerosi cittadini italiani che hanno, dopo anni di duro lavoro, perso i loro beni all'estero.

Giova, infatti, evidenziare che solo taluni cittadini hanno ottenuto gli indennizzi e in taluni casi non integralmente. Infatti, altri paesi hanno risolto da anni il problema dei beni perduti e lo hanno risolto tramite una procedura amministrativa d'avanguardia. Basterebbe che la pubblica amministrazione desse attuazione alla volontà che si esprime attraverso l'atto legislativo.

Lo Stato italiano, con il Trattato di pace prima e con i vari accordi con i Paesi esteri poi, che prevedevano tra l'altro la continuità della permanenza delle comunità italiane all'estero garantendone il libero e diretto esercizio dei loro beni, diritti e interessi, si è di fatto surrogato ai propri cittadini.

Nel caso della Libia, il cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa del colonnello Gheddafi al potere, portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21 luglio 1970 emanato per «restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi avi usurpate dagli

oppressori», cioè da quei coloni che con il loro lavoro e il loro sacrificio, già prima dell'avvento del fascismo, promossero lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni recandovi il segno della civiltà e dando ai suoi stessi abitanti dignità di popolo.

Infatti il Governo italiano non ritenne, per ragioni politiche, di dover denunciare in sede delle Nazioni Unite quei provvedimenti così palesemente violativi delle varie risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La medesima situazione si è verificata per i cittadini italiani residenti in Etiopia ed in Eritrea che nonostante le risoluzioni dell'ONU n. 390 del 15 dicembre 1950 e n. 530 del 29 gennaio 1952, ebbero nel 1975 la confisca di tutti i loro beni.

Anche per i cittadini italiani residenti in Tunisia ed in particolare per le perdite subite nel periodo 1944-47, le cosiddette «vendite forzose», il Trattato di pace, all'articolo 79, comma 6, lettera c) prevedeva che tutti i beni degli italiani che si trovavano in un paese non associato ai paesi alleati, non dovevano essere confiscati o liquidati.

Quanto sopra avvenne in violazione del diritto internazionale sulla proprietà privata nonché delle varie risoluzioni dell'ONU dello stesso Trattato di pace e della stessa convenzione Italo-Francese del 28 novembre 1947, che garantiva beni, diritti e interessi delle varie comunità italiane all'estero.

Da quanto esposto può trarsi la conclusione dell'obbligo sostitutivo, pieno ed ineludibile del Governo italiano di risarcire in misura integrale i beni, diritti ed interessi e comprensiva del valore dell'avviamento, relativo alle attività commerciali, agricole, eccetera, nonché della svalutazione monetaria, perduta dalle comunità italiane all'estero.

Giova ricordare che la prima legge organica in materia di indennizzi fu la legge n. 16, emanata il 26 gennaio 1980. Successivamente si è reso necessario un ulteriore intervento del legislatore per risolvere alcune problematiche sorte con l'applicazione della legge n. 16 del 1980 e per rimediare parzialmente alle gravi perdite economiche che il ritardato indennizzo aveva creato agli aventi diritto.

La legge n. 135 del 5 aprile 1985, emanata nel tentativo di dare una soluzione definitiva al problema delle liquidazioni degli indebitati per i beni perduti nei territori ceduti, nelle *ex* colonie all'estero, di fatto ebbe un esito parziale cosicchè, a distanza di molti anni dalle perdite, molti profughi attendono ancora i giusti compensi loro dovuti.

Il ritmo estremamente lento delle liquidazioni delle istanze è andato a discapito della crescente età media dei profughi, della continua erosione del valore della moneta e quindi delle liquidazioni, l'importo era già limitato dalla citata legge n. 135 del 1985.

È utile evidenziare che la legge n. 135 del 1985 stabilisce vari criteri di rivalutazione delle perdite, per tutte le categorie di profughi, distinguendo quelle avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950 e quelle avvenute posteriormente a quella data. In particolare, per le prime fissa quale base i prezzi al 1938 e li rivaluta con coefficienti variabili: 100 per le perdite verificatesi nelle *ex* colonie, 225 per quelle in Estremo Oriente, 200 per le perdite verificatesi in Tunisia nel periodo 1944-47, mentre per le seconde fissa un unico coefficiente di rivalutazione pari all'1,90 e fissa come base i prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove si sono verificate le perdite e nel momento in cui fu-

rono adottate i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà.

In tale contesto non si vede come possano essere considerati equi i vari coefficienti, dato l'effettivo rapporto tra i prezzi attuali e quelli del 1938 o di altri anni (1946, 1964, 1970, 1973, 1975), nel corso dei quali si sono verificate le perdite.

Anche la successiva legge n. 98 del 29 gennaio 1994, resasi necessaria per chiarire il modo di determinare il valore dell'avviamento per le diverse attività, non ha dato i risultati sperati.

Dal 1985 altri connazionali hanno subito perdite in altri Paesi, nelle regioni africane e mediorientali, ai quali, tuttavia, è negata al momento qualunque tutela giuridica.

Particolare attenzione, infine, spetta:

1) alla situazione dei nostri connazionali di religione ebraica che vivevano in Libia, i quali hanno avuto riconosciuta la loro nazionalità italiana, da parte del competente Ministero dell'interno soltanto nel marzo del 1987 e che per motivi di ordine temporale non potevano presentare istanza di indennizzo;

2) alla situazione dei nostri connazionali che hanno perso o che hanno dovuto abbandonare i loro beni in Zaire per saccheggi o tumulti nel periodo 1991-1992.

Chiudere la vicenda dei beni perduti all'estero rappresenta un atto di giustizia e di dignità del nostro Paese ed anche una esigenza fondamentale dal punto di vista della credibilità delle nostre stesse istituzioni.

Il presente disegno di legge si prefigge di porre definitivamente ordine nella materia e ripristinare un equo e definitivo trattamento di indennizzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la liquidazione definitiva dell'indennizzo di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, spettante ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle autorità straniere, esercenti la sovranità su quei territori, o a seguito di saccheggi o tumulti, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norme procedurali e d'attuazione)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da due cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti».

2. All'articolo 9 della legge 5 aprile 1985 n. 135, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal termine di presentazione delle conferme relative alle domande già presentate, rende pubblico l'ordine nel quale esse sono esaminate, indicando i titoli

di precedenza. La graduatoria è aggiornata ogni sei mesi sulla base delle modificazioni intervenute anche a seguito di nuove comunicazioni o di reclami degli aventi diritto».

3. Le liquidazioni definitive degli indennizzi di cui alla presente legge, sono erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

(Determinazione della valutazione)

1. La valutazione dell'indennizzo per la perdita dei beni, di cui all'articolo 1, avviene secondo le modalità seguenti:

a) per le perdite subite in Estremo Oriente le valutazioni dei beni, diritti e interessi, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 aprile 1985 n. 135, saranno moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 225;

b) per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-1947, le valutazioni dei beni, diritti e interessi, così come definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, saranno moltiplicate per un ulteriore coefficiente di valutazione 200;

c) per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, con esclusione dei titolari dei beni di cui alla legge n. 193 del 6 marzo 1968, le valutazioni dei beni, diritti e interessi così come definiti dall'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, saranno moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 100;

d) per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni dei beni, diritti e interessi, così come definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, saranno moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 2,50;

e) per le perdite subite in Zaire nel periodo 1991-1992, le valutazioni dei beni, di-

ritti ed interessi saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento o l'abbandono per saccheggi o tumulti, moltiplicati per un coefficiente di 1,90 a cui dovrà essere aggiunto l'avviamento ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

2. La conversione in euro dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito dall'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Art. 4.

(Liquidazione)

1. Fino all'ammontare di euro 250.000 gli indennizzi di cui alla presente legge sono corrisposti interamente in contanti. Le somme eccedenti tale importo sono corrisposte per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

2. Dopo quattro mesi dal giorno in cui gli indennizzi deliberati dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 5 sono notificati agli aventi diritto, e fino al giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento, sugli stessi decorrono gli interessi al saggio legale.

Art. 5.

(Commissione interministeriale)

1. Le Commissioni interministeriali amministrative di cui all'articolo 10, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sono soppresse.

2. Le competenze delle commissioni interministeriali soppresse ai sensi del comma 1, sono attribuite ad una Commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle *ex* colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri paesi, di seguito denominata «commissione» composta da:

a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;

c) un magistrato della Corte dei conti;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale del tesoro;

f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;

g) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su designazione delle associazioni più rappresentative nelle seguenti aree geografiche:

- 1) *ex* Colonie;
- 2) Albania;
- 3) Libia;
- 4) Tunisia;
- 5) Etiopia;
- 6) altri paesi;

m) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, durano in carica quattro anni ed operano anche in regime di *prorogatio*. Alle adunanze della commissione partecipa un esperto senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno tra i componenti.

4. La commissione delibera anche in via di equità e le sue deliberazioni hanno carattere vincolante; essa è tenuta a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni della commissione sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti della commissione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

3. I fondi stanziati per la copertura della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, saranno gradualmente indirizzati ai fini della copertura della presente legge.

Art. 7.

(Modalità per le domande di indennizzo)

1. Agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge sono valide le domande già presentate ai sensi delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, se confermate entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli aventi diritto.

Art. 8.

(ex Jugoslavia)

1. La presente legge non si applica ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla *ex* Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'accordo di Osimo del 10 novembre 1975 indennizzati o da indennizzare ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, e 29 marzo 2001, n. 137.

